



Berna,

Destinatari:

i Governi cantonali

Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul)

Avvio della procedura di consultazione

Onorevole Presidente,
Onorevoli Consiglieri di Stato,

il 3 luglio 2013, successivamente alla firma della Convenzione di Istanbul, il Consiglio federale ha incaricato il DFGP di elaborare all'attenzione delle Camere federali un messaggio per la ratifica della stessa. Conformemente agli articoli 3 capoverso 1 lettera c e 4 della legge federale sulla procedura di consultazione (LCo; RS 172.061) occorre indire una procedura di consultazione sulla ratifica della Convenzione di Istanbul presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell'economia e altre cerchie interessate. La Svizzera ha sottoscritto la Convenzione l'11 settembre 2013.

La **consultazione** si concluderà il **29 gennaio 2016**.

La Convenzione comprende una serie di disposizioni penali materiali secondo cui le Parti contraenti devono punire segnatamente la violenza psichica, fisica e sessuale, lo stalking, il matrimonio forzato, la mutilazione genitale femminile, nonché l'aborto e la sterilizzazione forzati. Secondo la Convenzione determinati reati vanno perseguiti anche se commessi in un altro Paese in cui non sono punibili. Il presente trattato prescrive anche misure preventive come programmi di sensibilizzazione, di formazione e perfezionamento di professionisti del settore nonché programmi di intervento e di trattamento destinati agli autori di atti di violenza domestica. Le Parti devono inoltre proteggere e sostenere le vittime, per esempio mettendo a disposizione sufficienti rifugi e un servizio di consulenza telefonica nazionale, nonché prevedendo divieti di contatto e di avvicinamento per gli autori e termini di prescrizione sufficientemente lunghi. La Convenzione contiene pure disposizioni relative al procedimento penale. Nell'ambito della migrazione e dell'asilo prevede inoltre la possibilità di rilasciare titoli di soggiorno autonomi alle vittime di violenza. La cooperazione tra le Parti in materia penale, infine, deve essere impostata in modo da essere rapida ed efficiente. Un gruppo peritale indipendente sorveglia l'attuazione della Convenzione.

Complessivamente, il diritto svizzero adempie i requisiti della Convenzione. Nei settori di competenza cantonale vanno tuttavia ancora chiariti alcuni aspetti, in particola-



re va appurato se i rifugi disponibili per le vittime e l'attuale offerta di consulenza telefonica siano sufficienti o se vadano ampliati. Ciò non mette però in discussione l'adesione alla Convenzione.

In allegato vi sottoponiamo il rapporto esplicativo sulla ratifica della Convenzione di Istanbul per un parere.

La documentazione in consultazione è disponibile all'indirizzo:

<https://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html>

Conformemente alla legge sui disabili (LDis; RS 151.3) ci impegniamo a pubblicare documenti facilmente accessibili anche a persone diversamente abili. Vi invitiamo pertanto a trasmetterci i vostri pareri in forma elettronica (**p. f. oltre a una versione PDF anche una versione Word**) entro il termine indicato al seguente indirizzo: anita.marfurt@bj.admin.ch oppure all'Ufficio federale di giustizia, Settore Diritto internazionale privato, 3003 Berna.

Per domande o ulteriori informazioni potete rivolgervi ad Anita Marfurt (tel. 058 464 93 28).

Ringraziandovi anticipatamente della vostra preziosa collaborazione, vi preghiamo di gradire, onorevoli Presidente e Consiglieri di Stato, l'espressione della nostra alta stima.

Simonetta Sommaruga
Consigliera federale

Allegati:

- Rapporto esplicativo (d, f, i)
- Avamprogetto di decreto federale (d, f, i)
- Elenco dei destinatari (d, f, i)
- Testo della Convenzione del Consiglio d'Europa (d, f, i)